

## Domande frequenti - FAQ

---

D – Sono proprietario di castagneti da frutto abbandonati. Posso chiedere sostegni relativi al Tipo di operazione 8.6.01 per il loro recupero produttivo da frutto.

R - Il tipo di operazione 8.6.01 finanzia solo investimenti finalizzati all'**accrescimento del valore economico delle foreste** (l'intestazione è chiara al riguardo).

Per quanto sopra, può finanziare unicamente interventi di valorizzazione riguardanti superfici forestali che siano qualificabili tali sia al momento della presentazione della domanda di sostegno che al momento della presentazione della domanda di pagamento e, almeno, per l'intero periodo di stabilità delle operazioni. Ne consegue che i boschi con presenza o anche prevalenza di Castagni, possono essere ammessi, sia con riferimento alla valorizzazione di prodotti legnosi che non legnosi, se tali sono e tali permangono (in queste superfici la raccolta di castagne si configura come raccolta di prodotto non legnoso in bosco).

Come espressamente indicato nel Bando, qualsiasi intervento rivolto, invece, alla valorizzazione di superfici agricole, è escluso dalla possibilità di essere ammesso a beneficiare dei sostegni del Tipo di operazione 8.6.01. Tale esclusione è da valere anche per interventi di ripristino delle attività di coltivazione da frutto in castagneti abbandonati e per eventuali interventi di conversione di cedui di castagno in castagneti da frutto (è del tutto evidente l'incompatibilità di interventi che determinano sottrazioni di usi forestali, con riduzione dell'estensione delle medesime superfici, rispetto agli obiettivi di sviluppo del settore forestale propri della Misura).

I castagneti coltivati da frutto sono, al riguardo, esclusi dalla definizione di bosco o area forestale sia in riferimento al recente D.Lgs. 34/2018 che in riferimento alla attuazione della PAC (in ambito di Domanda Unica e per i Programmi di Sviluppo Rurale i castagneti da frutto sono considerati colture permanenti e SAU, se coltivati per produzione di frutti).

Per quanto sopra considerato il bando ha esplicitamente escluso l'ammissibilità ai sostegni per:

- investimenti finalizzati a valorizzare superfici dichiarate frutteti o comunque Superficie Agricola Utilizzata S.A.U. in piani colturali presentati in riferimento al D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015 e successive modifiche nell'anno di riferimento della domanda di sostegno e in quello precedente,
- investimenti finalizzati a valorizzare superfici non comprese in piani colturali e qualificate catastalmente S.A.U. o comunque di fatto riconoscibili tali.

Nell'allegato n. 5 del Bando sono state riportate indicazioni sui codici dichiarativi riguardanti i castagneti da frutto.

Nel periodo oggetto di controlli (ex-post) sulla stabilità delle operazioni finanziate, il rilievo di pratiche colturali proprie della castanicoltura da frutto o di dichiarazioni di usi agricoli in piani colturali o in domande di sostegno in ambito DU o PSR, con riguardo a superfici oggetto di sostegni per il Tipo di operazione 8.6.01, è suscettibile di specifiche sanzioni.

D – Come sono considerati i piani equivalenti di cui all'articolo 11 del Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018?

R - Con riguardo alla presentazione e all'istruttoria della domanda di sostegno, il Bando si riferisce unicamente ai Piani di gestione forestale di cui all'art. 10 del Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018. Per gli interventi di cui ai punti D ed E del paragrafo 2.1, limitatamente agli adempimenti successivi alla loro realizzazione, il Bando richiama anche i piani equivalenti di cui all'art.11 del medesimo Regolamento.

Domanda di sostegno. Nel PSR 14-20, con riferimento al Tipo di operazione 8.6.01, è disposto che .... la dimensione al di sopra della quale il sostegno è subordinato ad un piano di gestione è di 50 ha, ... e che non sono presenti strumenti equivalenti al piano di gestione forestale (paragrafo 8.2.3.7.11 concernente l'indicazione e la giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale, come da art. 21 del Reg. (UE) 1305/13).

Per tale motivo, nel paragrafo 2.4 del Bando la condizione di accesso è stata correlata unicamente ai Piani di cui all'art. 10 del RR 3/2018 (Piani di gestione forestali) e non sono presenti riferimenti ai piani di cui al successivo articolo 11 (strumenti equivalenti).

Adempimenti successivi. Il Regolamento forestale regionale n. 3/2018 (art. 11 par. 8) dispone che la gestione, il governo e il trattamento dei boschi oggetto di interventi a totale o parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea, debbano essere compiuti in conformità alle previsioni di un Piano di gestione o di un Piano di gestione semplificato (o Piano di coltura e conservazione).

Pertanto, nei casi di PI comprendenti interventi di cui ai punti D ed E del paragrafo 2.1, il Bando ha disposto che a corredo della domanda di pagamento sia presentata una proposta di Piano di coltura e conservazione (il Piano in questo caso non ha rilevanza in riferimento all'ammissibilità ai sostegni ma alla controllabilità e verificabilità della stabilità dell'operazione per il periodo prescritto).

D – La condizione di ammissibilità relativa al Piano di gestione forestale è verificata solo in sede di istruttoria della domanda di sostegno o anche in sede di istruttoria della domanda di pagamento?

R - Come indicato al paragrafo 2.4 del Bando, il requisito relativo al Piano di gestione forestale è verificato sia in sede di ammissibilità alla concessione che al momento dell'istruttoria delle domande di pagamento.

È pertanto importante avere premura di presentare in tempi utili all'Amministrazione competente eventuali richieste di revisione/riapprovazione di Piani di gestione forestale o di adozione di nuovi Piani nei casi:

- di Piani con scadenza di validità antecedente al periodo previsto per la conclusione del PI,
- di modifiche nella dimensione aziendale antecedenti alla conclusione del PI e alla presentazione della domanda di pagamento, rilevanti in relazione alla condizione di accesso in questione.

D - Un'impresa agro-forestale che ha in conduzione boschi compresi in Piani di gestione forestale vigenti e anche superfici forestali non comprese in Piani, con estensione complessiva superiore a 50 ha, può realizzare interventi di miglioramento forestale di cui ai punti D ed E del paragrafo 2.1 del Bando se ricadenti all'interno delle superfici oggetto di attività pianificata?

R - Nel caso prospettato si ritiene che debbano essere sempre verificate tutte le seguenti condizioni:

- la superficie forestale condotta dal richiedente compresa all'interno di Piani di gestione forestale vigenti, è superiore a quella condotta non compresa in Piani;
- la superficie forestale non compresa in Piani di Gestione vigenti risulta avere estensione inferiore a 50 ha;
- la valorizzazione economica conseguente alla realizzazione degli interventi è prevista unicamente con riguardo alla superficie compresa in Piani di gestione vigenti.

D – L'informazione oggettiva e verificabile sull'aumento del valore economico delle aree forestali e/o del valore aggiunto dei prodotti, deve essere sviluppata nella relazione tecnica descrittiva del PI anche nei casi di investimenti riguardanti solo macchine e tecnologie silvicole?

R - L'informazione oggettiva e verificabile sull'aumento del valore economico delle aree forestali, e/o del valore aggiunto dei prodotti, deve sempre corredare i PI a prescindere dalla tipologia di intervento richiesto a sostegno.

A seconda dei casi potrà riguardare boschi direttamente condotti o anche specifici boschi non condotti dal richiedente relativamente ai quali sussistono contratti e/o previsioni di utilizzo nel periodo corrispondente alla stabilità delle operazioni.

D – Un consorzio forestale può presentare un PI per interventi diversi da quelli di miglioramento di boschi di cui ai punti D ed E del paragrafo 2.1 del Bando?

R - In generale, interventi differenti da quelli di cui ai punti D ed E del paragrafo 2.1 possono essere riconosciuti senza problemi per soggetti che, come dettagliato nel paragrafo 2.4 del bando, si connotano:

- o come imprese che svolgono attività direttamente in bosco e presentano un Piano di Investimenti inerente a tecnologie silvicole e attività di prestazione d'opera per interventi forestali in boschi ubicati nel territorio regionale, anche gestiti da altri soggetti,
- o come imprese terze operanti in regione Emilia-Romagna che acquisiscano direttamente la materia prima da selvicoltori e/o da PMI forestali che svolgono attività direttamente in bosco.

Nel caso di Consorzi forestali che non svolgono direttamente attività in bosco, e tale attività risulta invece essere prestata da soci aderenti, i requisiti di accesso per PI inerenti a tecnologie silvicole, ove non fossero documentate specifiche esclusioni di soci nel PI, saranno verificati con riferimento alla totalità dei componenti della compagine sociale, fatto salvo quanto disposto negli atti costitutivi.

Nelle domande di sostegno e di pagamento dovrà essere comunque sempre indicata la sede dell'Unità Tecnica di riferimento di cui al paragrafo 2.7 e l'identificazione delle superfici oggetto di valorizzazione.